



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
SETTORE IV

Rif.to prot. entrata n. 43305 del 21.03.2019
Risposta a nota senza numero e senza data

- Al Sindaco del Comune di Novate Milanese (MI)
comune.novatemilane@legalmail.it
- Alla Presidenza del consiglio dei ministri - Ministro per la pubblica amministrazione - Dipartimento della funzione pubblica - Ispettorato
protocollo_dfp@mailbox.governo.it
- Alla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Lombardia
loMBardia.procura@corteconticert.it
- Alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Lombardia
loMBardia.controllo@corteconticert.it
- Al Collegio dei revisori dei conti del Comune di Novate Milanese
comune.novatemilane@legalmail.it

e per conoscenza

- Al Presidente della Regione Lombardia
presidenza@pec.regione.lombardia.it
- Al Ministero dell'interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direzione centrale della finanza locale
finanzalocale.prot@pec.interno.it
- All'Ufficio territoriale del governo di Milano
protocollo.prefmi@pec.interno.it

MRF|ML

OGGETTO: Verifica amministrativo-contabile presso il Comune di Novate Milanese (MI). (Rif. Prot. S.I. 1609/IV da citare sempre nella risposta)

Con nota n. 207387 del 17.09.2018 è stata trasmessa la relazione e l'elenco delle irregolarità e disfunzioni (punti da 1 a 11) concernenti la verifica indicata in oggetto, con l'invito a porre in essere i provvedimenti necessari alla regolarizzazione delle situazioni di rilievo e a darne conoscenza a questo Dipartimento.

Dall'esame delle considerazioni pervenute con la nota che si riscontra, risulta che, per le argomentazioni addotte o per le iniziative assunte, possono considerarsi superati i seguenti rilievi: n. 1, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8 e n. 11.

Per quanto riguarda, invece, le problematiche contraddistinte dai punti di seguito indicati, si esprimono le seguenti considerazioni.

- ✓ *Ritardo nella stipula del CCDI e applicazione retroattiva delle risorse di parte variabile annualità 2010-2013 (rilievo n. 2).*

I più recenti orientamenti della Corte dei conti (v. *ex multis* Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Friuli V.G., del. n. 29/2018), recepiti anche dall'ARAN (orientamento applicativo cfl 37), sono orientati a ritenere legittimo sottoscrivere un Ccdi l'anno successivo a quello di riferimento ed erogare la produttività, a condizione che l'ente disponga di un sistema di valutazione permanente vigente ed abbia fissato per tempo gli obiettivi.

L'Ente, che, nel periodo 2010-2013, ha fissato gli obiettivi solo a fine anno, non ha, quindi, rispettato le condizioni per poter ritenere legittimo il ritardo nella sottoscrizione degli accordi decentrati.

Per quanto concerne gli incrementi di parte variabile, si osserva come gli stessi siano avvenuti ai sensi dell'art. 15, c. 5, CCNL 1.4.1999 e che l'ARAN con il parere 499-15L1, cui si rinvia, ha chiarito tutte le condizioni da rispettare affinché lo stanziamento delle risorse in parola possa ritenersi legittimo. In particolare, per quanto qui rileva, è necessario che siano predeterminati, con l'esatta quantificazione, gli obiettivi attesi e le risorse possono essere rese disponibili solo a seguito dell'effettiva verifica dei risultati realizzati. La tempistica con cui presso l'Ente sono stati adottati PEG e piano della performance, di fatto, ha determinato la fissazione degli obiettivi a consuntivo e non preventivamente, così come dovuto. Dalla relazione ispettiva emerge, peraltro, che proprio in forza di tale considerazione lo stesso Collegio dei revisori dei conti più volte si era espresso negativamente in ordine allo stanziamento delle risorse in esame.

Il rilievo resta, pertanto, integralmente confermato.

- ✓ *Illegittimo intervento di salvataggio della società Cis Novate; illegittima acquisizione dell'impianto natatorio e del parcheggio (rilievo n. 9).*

La relazione ispettiva ha doviziosamente ricostruito tutti gli interventi finanziari del Comune a sostegno della società partecipata, richiamando puntualmente le norme di legge che con gli stessi il Comune ha violato e la posizione contraria della Magistratura contabile sulle misure di sostegno da parte degli enti pubblici a favore di società partecipate in situazione di precarietà finanziaria, soprattutto per il contrasto con la normativa comunitaria.

Le argomentazioni addotte dall'Ente non possono ritenersi valide ai fini del superamento del rilievo.

- ✓ *Mancato inserimento degli incarichi esterni conferiti nella programmazione dell'Ente; mancato inoltre degli incarichi esterni alla Corte dei conti; violazione del principio concorsualità nell'affidamento incarichi esterni; mancato computo degli incarichi esterni nel limite di spesa (rilievo n. 10).*

Non si condivide la posizione dell'Ente in ordine agli incarichi affidati con: DD398 del 20/06/2016 "Redazione stima per indennizzo Cis Novate", DD194 del 14/04/2014 "Supporto processo verifica gestione servizi tramite partecipate" e DD926 del 29/12/2014 "Incarico di consulenza partecipazione del Comune al C.I.S." che essendo affidi inerenti e finalizzati al processo di dismissione della società partecipata Cis Novate e pertanto non riferibili ad attività puramente istituzionali dovevano trovare riferimento nei documenti programmatici, al fine di giustificare la necessità/opportunità di ricorrere all'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi definiti dal Consiglio e quindi da attuare ad opera della Giunta.

Il rilievo resta, pertanto, confermato per queste tipologie di incarichi invitando, inoltre, l'Ente ad effettuare il previsto invio alla Corte dei conti.

Si ricorda, infine, che l'Ente è tenuto, comunque, a procedere all'accertamento delle responsabilità nei confronti dei soggetti responsabili dei procedimenti amministrativi che possono aver dato luogo ad eventuali ipotesi di danno erariale e ad attuare tutti gli atti interruttivi della prevista prescrizione, al fine di tenere indenne l'Istituzione da qualsiasi danno derivante da attività poste in essere dai propri funzionari, anche nel caso di mancata completa conclusione delle azioni avviate.

Premesso quanto sopra, nel rimettere all'autonoma iniziativa di codesto Ente l'adozione delle misure atte a definire le descritte questioni ancora sospese, si comunica di ritenere conclusa,

per quanto di competenza, la presente trattazione, fatte salve le eventuali determinazioni della Procura regionale della Corte dei conti in indirizzo.

La predetta Procura regionale valuterà l'opportunità di far conoscere l'esito della vertenza.

Il Ragioniere generale dello Stato